



Commissione 5a Bilancio  
Senato della Repubblica

**Conversione in legge del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18:  
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di  
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse  
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”**

26 marzo 2020

Egregio Senatore,

il **Comitato Unitario Professioni** e la **Rete Professioni Tecniche** insieme al **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili** ed al **Consiglio Nazionale Forense** hanno messo in campo il più grande sforzo unitario al fine di raccogliere e condividere le più importanti proposte emendative al DL n.18 del 2020 relative al mondo delle professioni ordinistiche e connesse alle materie trattate dal decreto.

Desideriamo fornire al Parlamento un documento immediatamente fruibile in vista del termine emendamenti previsto per le ore 19.00 del 27 marzo 2020.

Le proposte di emendamenti che riportiamo nella presente memoria, dunque, fanno seguito ed integrano il documento già depositato in Commissione Bilancio.

È urgente far giungere da parte dello Stato e delle Istituzioni tutte la più convinta vicinanza ai milioni di professionisti italiani che già in queste settimane stanno avvertendo chiaramente l'impatto dell'emergenza sanitaria che stiamo affrontando e delle conseguenti, necessarie misure assunte dalle autorità di governo.

Confidando nel suo supporto,

inviamo cordiali saluti.

- Dott.ssa **Marina Elvira Calderone** - Presidente CUP, Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro
- Ing. **Armando Zambrano** - Coordinatore RPT, Consiglio Nazionale Ingegneri
- Dott.ssa **Sabrina Diamanti** – Consiglio Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali
- Dott. **Roberto Orlandi** - Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati
- Arch. **Giuseppe Cappochin** - Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
- Dott. **Gianmario Gazi** – Consiglio Nazionale Assistenti Sociali
- Dott. **Giampaolo Crenca** – Consiglio Nazionale Attuari
- Dott. **Massimo Miani** – Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- Avv. **Maria Masi** – Consiglio Nazionale Forense
- Geol. **Francesco Peduto** – Consiglio Nazionale Geologi
- Geom. **Maurizio Savoncelli** – Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
- Dott. **Carlo Verna** – Consiglio Nazionale Giornalisti
- Per. Agr. **Mario Braga** – Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
- Per. Ind. **Giovanni Esposito** – Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
- Dott. **David Lazzari** – Consiglio Nazionale Psicologi
- Dott. **Giovanni De Mari** - Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali
- Dott. **Lorenzo Aspesi** – Consiglio Nazionale Tecnologi Alimentari
- Dott.ssa **Nausicaa Orlandi** – Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici

- Dott.ssa **Barbara Mangiacavalli** – Federazione Nazionale degli Ordini e delle Professioni Infermieristiche
- Dott.ssa **Maria Vicario** - Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica
- Dott. **Alessandro Beux** - Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione
- Dott. **Gaetano Penocchio** – Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani

## **AS 1766**

### **Emendamento**

#### **Articolo 19**

L'articolo 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) è sostituito con il seguente:

#### *«Articolo 19*

*(Disposizioni in materia di trattamento speciale unico per il sostegno al reddito in costanza di lavoro per emergenza Covid-19)*

- 1. Indipendentemente dal proprio inquadramento contributivo e dall'organico, i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione di trattamento speciale unico per emergenza Covid-19, per periodi decorrenti dal 12 Marzo 2020 e comunque entro il 31 agosto 2020, a favore dei propri dipendenti già occupati alla data del 23 febbraio 2020.*
- 2. Il trattamento di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di nove settimane per ciascuna unità produttiva ed è escluso dalle disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 2015, salvo quanto espressamente richiamato dal presente articolo.*
- 3. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, 3, 6, e 7, commi da 1 a 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015.*
- 4. Il trattamento di cui al comma 1, potrà essere altresì concesso, a semplice richiesta del datore di lavoro, con la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.*
- 5. I lavoratori assunti dal 13 Marzo 2020 possono beneficiare del trattamento di cui al comma 1 purché già in forza presso altro datore di lavoro alla data del 12 Marzo 2020 se assunti in continuità per effetto dell'applicazione di clausole sociali.*
- 6. Il trattamento di cui al comma 1 è autorizzato dalla sede INPS territorialmente competente sulla base della domanda che è presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello d'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.*
- 7. I datori di lavoro che alla data del 12 Marzo 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, purché per un periodo consecutivo di nove settimane, alle condizioni previste ai commi da 2, 3, 4 e 6 del presente articolo.*
- 8. Ai fini di quanto previsto al comma 7, il datore di lavoro dovrà comunicare al competente ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà, in modalità telematica.*
- 9. Il trattamento di cui al comma 1, con le modalità di cui al comma 7, sospende i programmi relativi al trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà.*

- 10. Esaurita la sospensione di cui al comma 10 i programmi relativi al trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà riprenderanno per la durata del periodo residuo.*
- 11. Le domande presentate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove non ancora autorizzate, sono assolte secondo le disposizioni del presente articolo.*
- 12. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.*
- 13. Al trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006.*
- 14. Gli articoli 13, 14, 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, sono abrogati».*

### **Relazione illustrativa**

La norma riformulata mira a riconsiderare la disciplina della CIG in modo organico, per tutte le diverse categorie di datori di lavoro che chiederanno accesso a tale misura, in considerazione del carattere straordinario di crisi che si è venuto a creare in Italia in un arco temporale molto breve.

## **AS 1766**

### **Emendamento**

#### **Articolo 22**

All'articolo 22 (Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in deroga) è apportata la seguente modifica:

- Al comma 1 le parole «*nove settimane*» sono sostituite con le parole «*dodici settimane*».

#### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La proposta di emendamenti si pone l'obiettivo di prolungare oltre le 9 settimane originariamente previste del DI 18 2020 il ricorso, soprattutto da parte degli studi professionali con meno di 5 dipendenti e, più in generale, da parte delle strutture produttive di ridotte dimensioni, della Cassa Integrazione in deroga, nella piena consapevolezza che il protrarsi dell'epidemia renderà insufficiente l'utilizzo della CIG per 9 settimane. Si propone pertanto sin da ora di prevedere un periodo di utilizzo di tale strumento non superiore alle 12 settimane.

## AS 1766

### Emendamento

#### Articolo 27

All'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al comma 1 dopo le parole «*della legge 8 agosto 1995, n. 335,*» sono inserite le parole «*nonché iscritti alle casse previdenziali diverse dall'INPS,*»;  
sono eliminate le parole «*e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,*».
- Al comma 2 le parole da «*dall'INPS*» a «*comunica*» sono sostituite con le parole «*dall'INPS nonché delle casse di previdenza obbligatoria dei restanti lavoratori autonomi, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS e, per quanto di competenza, le casse previdenziali dei professionisti provvedono al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunicano*».

Conseguentemente all'articolo 126 sono apportate le seguenti modifiche:

- Al comma 9 dopo la parola «*decreto*» sono inserite le seguenti: «*, fatta eccezione per quanto disciplinato all'articolo 27,*»
- Dopo il comma 9 è inserito il seguente «*9-bis. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS e degli Enti Previdenziali Privati delle misure di cui all'articolo 27 del presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello stato all'Istituto ed agli Enti medesimi in proporzione al rispettivo numero dei iscritti*».

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta emendativa è finalizzata ad ampliare la platea dei beneficiari dell'indennità di 600 euro prevista dall'articolo 27. Si vuole estendere il diritto a richiedere tale indennità anche ai liberi professionisti iscritti ad altri Enti di previdenza.

Con le modifiche di cui al comma 2 dell'articolo 27 si stabilisce che ciascun Ente Previdenziale Privato raccolga le domande dei propri iscritti e provveda, in coordinamento con l'INPS e con gli altri Enti al monitoraggio delle erogazioni e del rispetto dei limiti di spesa imposti.

Allo scopo di fornire maggiori risorse per soddisfare il più ampio numero di lavoratori autonomi e liberi professionisti possibile è previsto un passaggio da 203,4 milioni di euro stanziati a 500,0.

In conseguenza di tale proposta sono apportate le opportune modificazioni all'articolo 126 ai sensi del quale si provvede alla copertura degli oneri previsti dall'articolo 27 registrando, inoltre, la modalità di trasferimento delle risorse dal bilancio dello stato a ciascun Istituto ed Ente previdenziale con l'inserimento del comma 9-bis.

## AS 1766

### Emendamento

#### Articolo 44

All'articolo 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19) sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1 dopo le parole «*dipendenti e autonomi*» sono inserite le parole «, *ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103,*»;
- dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
*«1-bis. Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso. Le Casse di previdenza di diritto privato, raccordandosi con il sistema ordinistico di riferimento, integrano l'indennità, riconosciuta dallo Stato nei limiti previsti, in modo da compensare integralmente dal pagamento i contributi previdenziali ed assistenziali ad essi dovuti dai professionisti iscritti per l'anno 2020. E' prevista una indennità forfettaria straordinaria per i professionisti, iscritti in albi professionali, i cui incarichi, pubblici o privati, siano stati risolti, in via diretta o indiretta, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19.»;*
- dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:  
*«2-bis. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103 sono autorizzati, previa adozione dei relativi atti deliberativi, ad anticipare le somme finalizzate al sostegno al reddito nella misura definita e secondo le priorità previste dai decreti di cui al comma 2.*  
*2-ter. Gli atti deliberativi di cui al comma precedente sono inviati dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ai Ministeri vigilanti e diventano definitivi trascorsi giorni dieci dall'invio, salvo rilievi motivati.».*
- dopo il comma 3 è inserito ex novo il seguente comma 4: "L'art. 17, D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal D. Lgs 10 maggio 2019, n. 49 e dal D. Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147, non è applicabile alle Casse di Previdenza obbligatoria di diritto privato, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103".
- dopo il comma 4 è inserito ex novo il seguente comma 5: All'art. 6, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e succ. mod. ed integr., è aggiunto il seguente periodo: "d) Casse di Previdenza obbligatoria di diritto privato, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103".

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche proposte si pongono l'obiettivo di includere tra i beneficiari del Fondo per il reddito di ultima istanza anche i professionisti ordinistici e di utilizzare le risorse derivanti

dalla doppia tassazione cui sono sottoposte le Casse di previdenza private per il implementare misure immediate di sostegno ai professionisti ordinistici.

## **AS 1766**

### **Emendamento**

#### **Articolo 49**

All'articolo 49 (Fondo Centrale di Garanzia) sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al comma 1 lettera k) le parole "*importo non superiore a 3 mila euro*" sono sostituite con le parole "*importo non superiore a 30 mila euro*"

#### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La presente proposta emendativa è finalizzata ad elevare l'ammontare del finanziamento massimo - richiesto da persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni sottoposto a copertura da parte del Fondo centrale di Garanzia – per il quale la garanzia del Fondo stesso è concessa gratuitamente e senza valutazione.

## **AS 1766**

### **Emendamento**

#### **Articolo 54**

All'articolo 54 (Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", c.d. "Fondo Gasparrini") sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al titolo dell'articolo 54 dopo le parole "Fondo Gasparrini" si aggiungono le parole "ed estensione dei benefici del Fondo ai mutui accesi da persone fisiche esercenti arti e professioni per l'acquisto di immobili di categoria catastale A/10"
- Al comma 1 lettera a) dopo le parole "liberi professionisti" si aggiungono le parole "ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1991, n 509 e 10 febbraio 1996, n. 103,"
- Al comma 1 lettera a) dopo le parole "21 febbraio 2020" si aggiungono le parole "rispetto alla media trimestrale dell'anno 2019"
- Al comma 1 lettera a) dopo le parole "della domanda" si aggiungono le parole "e il 21 febbraio 2020"
- Al comma 1 lettera a) dopo le parole "superiore al 33%" sono eliminate le parole "del fatturato dell'ultimo trimestre 2019"
- Al Comma 2 dopo le parole "intermediari bancari o finanziari" si aggiungono le parole "per l'acquisto di prima casa o per l'acquisto di un immobile di cat. A/10 adibito a studio per lo svolgimento dell'attività professionale"

#### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La presente proposta mira a far sì che al Fondo di solidarietà mutui prima casa possano accedere anche le persone fisiche esercenti arti o professioni che abbiano acceso un mutuo per l'acquisto di un immobile di categoria catastale A/10 adibito a studio professionale e che si trovino in difficoltà nel pagamento delle relative rate a causa di fermo o riduzione dell'attività professionale determinata dall'epidemia da Covid-19.

## **AS 1766**

### **Emendamento**

#### **Articolo 56**

All'articolo 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19) sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al titolo dell'articolo 56 dopo le parole "Misure di sostegno finanziario" si aggiungono le parole "ai professionisti"
- Al comma 2 alle parole "Al fine di sostenere le attività" si aggiungono le parole "professionali ed"
- Al comma 5 dopo le parole "aventi sede in Italia" si aggiungono le parole "nonché i professionisti iscritti agli albi professionali e i relativi ordini e collegi professionali, in applicazione del principio di cui all'art. 101 Tfu<sup>2</sup>

#### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Le modifiche proposte mirano ad inserire gli esercenti attività professionale tra i beneficiari delle misure di sostegno al tessuto produttivo previste dall'art 56.

## **AS 1766**

### **Emendamento**

#### **Articolo 61**

All'articolo 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria) sono apportate le seguenti modificazioni:

- Dopo il comma 5 si aggiunge ex novo il seguente comma 6 “Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 sono autorizzati, previa adozione dei relativi atti deliberativi ed in deroga ai vincoli di bilancio e di destinazione d'uso dei fondi di riserva, ad erogare provvidenze straordinarie ai professionisti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.”
- Dopo il comma 6 si aggiunge ex novo il seguente comma 7 “Gli atti deliberativi di cui al comma precedente sono inviati dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ai Ministeri vigilanti e diventano definitivi trascorsi giorni trenta dall'invio, salvo rilievi motivati.”
- Dopo il comma 7 si aggiunge ex novo il seguente comma 8 “All'art. 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2021”

## **AS 1766**

### **Emendamento**

#### **Articolo 62**

All'articolo 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi) sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al comma 1 le parole “31 maggio 2020” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2020”
- Al comma 4 le parole “maggio 2020” sono sostituite dalle parole “luglio 2020”
- Al comma 6 si aggiunge ex novo il comma 7 così formulato “Sono sospese fino al 31 dicembre 2020 le limitazioni alla compensazione di cui all’art. 3 DI 124 del 2019”

#### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Le modifiche proposte mirano ad allungare, rispetto a quanto previsto nel testo originario, la sospensione dei termini per adempimenti fiscali e contributivi. L’aggiunto comma 7 propone il ripristino della possibilità di compensazione tra imposte.

## **AS 1766**

### **Emendamento**

#### **Articolo 65**

All'articolo 65 (Credito di imposta per canoni di locazione per botteghe e negozi) sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al titolo dell'articolo dopo le parole "Credito d'imposta per" si aggiungono le parole "canoni di locazione di", dopo la parola "negozi" si aggiungono le parole "e studi professionali Cat. A/10"
- Al comma 1 dopo le parole "soggetti esercenti attività di impresa" si aggiungono le parole "ed esercenti attività professionale"
- Al comma 1 le parole "relativo al mese di marzo 2020" sono sostituite dalle parole "per un periodo pari a 6 mensilità"
- Al comma 1 alle parole "categoria catastale C/1" si aggiungono le parole "e categoria A/10"

#### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La proposta di modifica mira ad estendere la vigenza della misura di sostegno ad un periodo di 6 mesi e ad inserire nel beneficio determinato dal credito di imposta sui canoni di locazione anche gli immobili rientranti nella categoria catastale A/10 utilizzati per lo svolgimento dell'attività professionale.

## **AS 1766**

### **Emendamento**

#### **Articolo 68**

All'articolo 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente di riscossione) sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al comma 1 le parole "31 maggio 2020" sono sostituite con le parole "30 giugno 2020"
- Al comma 3 le parole "E' differito al 31 maggio il termine" sono sostituite dalle parole "I termini"
- Al Comma 3 le parole "il termine di versamento del 31 marzo 2020" sono cancellati
- Al comma 3 dopo le parole "n. 145" si aggiungono le parole "sono sospesi fino al 31 dicembre 2020. Con successivo Decreto, i termini di versamento di cui al presente comma verranno rimodulati prevedendo una scadenza decennale"

#### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La proposta di modifica mira a stabilire una sospensione più lunga de termini relativi ai procedimenti amministrativi rispetto a quanto stabilito nel testo del DI n. 18 2020. Si mira inoltre a prolungare il processo in atto della così detta "rottamazione" delle cartelle esattoriali.

## **AS 1766**

### **Emendamento**

#### **Articolo 75**

All'articolo 75 (Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese) sono apportate le seguenti modificazioni:

- Dopo il comma 5 si aggiunge ex novo il comma 6 così formulato “Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ordini e collegi professionali, in quanto non inserite nel conto economico consolidato e nella contabilità generale dello Stato, possono acquistare beni e servizi informatici, selezionando l'affidatario tra almeno due operatori economici, senza ulteriori condizioni e applicando, in via preferenziale, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e, a tal fine, beneficiare dei finanziamenti agevolati per l'acquisto delle attrezzature necessarie per consentire ai dipendenti il lavoro agile”.

#### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La proposta di modifica mira ad includere nei benefici previsti dall'art. 75 gli Ordini professionali, i Consigli ed i Collegi nazionali degli Ordini professionali, al fine di garantire la prosecuzione delle attività amministrative a favore degli iscritti agli Albi professionali in presenza della situazione di emergenza dovuta ad epidemia di Covid-19.

**AS 1766**

**Emendamento**

**Articolo 91**

All'articolo 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al titolo della rubrica dopo le parole *“contratti pubblici”* si aggiungono le parole *“Disposizioni in materia di pagamenti della PA”*
- Il comma 2 è sostituito dal seguente: *“Il presente DL dispone un termine perentorio per il pagamento di corrispettivi da parte delle PPAA ai professionisti non superiore a 60 giorni, sia per i lavori completati e consegnati sia per gli acconti stabiliti nei contratti”*.

**AS 1766**

**Emendamento**

**Articolo 103**

All'articolo 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al comma 1 le parole “*15 aprile 2020*” sono sostituite dalle parole “*30 settembre 2020*”
- Al comma 2 le parole “*15 giugno 2020*” sono sostituite dalle parole “*30 dicembre 2020*”.